

A cura di Pasquale Pirone

Comunicazione Li.PE e Spesometro

Categoria: **Iva**
Sottocategoria: **Varie**

Tavola sinottica

Sintesi

- ➔ Il 31 maggio 2018 scade il termine di presentazione all'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni liquidazione periodiche IVA e dello spesometro riferiti al primo trimestre di quest'anno. Con riferimento a quest'ultimo, tuttavia, il Legislatore ammette la facoltà di invio semestrale (in tal caso lo spesometro 1° trimestre 2018 andrà inviato entro il 01/10/2018 poiché il 30/09 cade di sabato).

Regime sanzionatorio

- ➔ L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per lo spesometro, invece, la sanzione è di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione, tuttavia, è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Riferimenti Normativi

- ➔
 - D. L. n. 196/2016;
 - Provvedimento 27 marzo 2017;
 - Provvedimento 21 marzo 2018
 - Risoluzione n. 104/2017
 - Provvedimento 5 febbraio 2018;
 - Provvedimento 28 ottobre 2016.

Premessa

A decorrere dal 1° gennaio 2017, nell'ambito delle misure di contrasto all'evasione in materia di IVA, il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha introdotto l'obbligo:

- ↳ della comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA sia mensili sia trimestrali (c.d. Li.pe);
- ↳ della comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione (c.d. spesometro).




Osserva

Non sono obbligati ai due adempimenti i soggetti che operano in regime di vantaggio e in regime forfettario.

Per le Li. Pe, l'invio avviene con cadenza trimestrale; per lo spesometro la cadenza di invio è anch'essa trimestrale ma con possibilità di scelta semestrale.

In particolare:



Osserva

Con riferimento allo spesometro, per il primo anno di applicazione (ossia 2017) l'invio ha seguito una scadenza semestrale.

La comunicazione Li. Pe

Il modello di Comunicazione Li. Pe è stato aggiornato con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2017. Questo sostituisce quello approvato con il precedente Provvedimento del 27 marzo 2017.

Dunque, a decorrere dalle comunicazioni Li. Pe riferite ai trimestri 2018 occorre utilizzare il nuovo modello.



Osserva

Il modello - approvato con Provvedimento del 27 marzo 2017 - poteva essere utilizzato fino al 30 aprile 2018 anche per correggere eventuali errori od omissioni relativi alle comunicazioni del 2017.

Con riferimento ai termini di invio:

Termini di invio Li. Pe 2018			
I° trimestre	II° trimestre	III° trimestre	IV° trimestre
31/05/2018	18/09/2018	30/11/2018	28/02/2019
La scadenza del II° trimestre slitta al 18/09 poiché il giorno 16 cade di sabato			

Dunque:





Con riferimento alle modalità di invio:

- ⇒ la comunicazione va inviata esclusivamente in via telematica (direttamente dal contribuente oppure tramite intermediario incaricato).

Per trasmettere la comunicazione, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche (di cui al Provvedimento del 21/03/2018) e che, in particolare, contenga:

- ⇒ I dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
- ⇒ I dati delle operazioni di liquidazione Iva effettuate nel trimestre di riferimento;
- ⇒ I dati dell'eventuale dichiarante.

Per creare il file si può utilizzare l'apposito software di compilazione messo a disposizione (gratuitamente) dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet oppure si può preparare il file anche con software di mercato, purché il risultato sia conforme alle regole previste dalle anzidette specifiche tecniche.

Il file va, comunque, firmato digitalmente e può essere firmato e trasmesso singolarmente oppure può essere inserito in una cartella compressa, in formato zip, contenente più file comunicazione. In questo caso, possono essere firmati i singoli file o anche solo la cartella compressa.

Per verificare se il file sia formalmente corretto, è possibile utilizzare l'apposito software di controllo disponibile anche all'interno dell'interfaccia web Fatture e Corrispettivi.


Quando il file è pronto, per trasmetterlo telematicamente all'Agenzia delle Entrate, è necessario:

- ⇒ utilizzare la funzione di trasmissione delle comunicazioni trimestrali Iva disponibile nell'interfaccia web Fatture e Corrispettivi;
- ⇒ utilizzare uno dei canali di interazione con il Sistema di interscambio già accreditati per la fatturazione elettronica;
- ⇒ accreditare un canale di interazione specifico per la trasmissione delle comunicazioni Iva e dei dati fattura.

La ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati della Comunicazione è resa disponibile al contribuente nel proprio Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".

Il Modello è costituito dal:

- ⇒ frontespizio, composto di due facciate;
- ⇒ modulo, composto dal quadro VP.





Osserva

Non c'è obbligo di invio della comunicazione Li. Pe.

- ⇒ Se nel trimestre sono state compite solo operazioni esenti;
- ⇒ Se trattasi di soggetti in regime di vantaggio e forfettario;
- ⇒ Se nel trimestre non sono state compite operazioni né attive né passive (non ci sono operazioni da indicare al quadro VP).

Ci sarà, invece, necessità di inviare la comunicazione nel caso in cui occorre riportare il credito scaturente dalla liquidazione IVA riferita ad un trimestre precedente.

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la **contabilità separata** devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento.

Nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, della presente Comunicazione, i dati di quest'ultima attività non devono essere compresi nella Comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo. Si tenga presente che:

- a) Contribuenti con la stessa periodicità (mensile o trimestrale) devono presentare la Comunicazione riepilogando nel modulo relativo a ciascun periodo (mese o trimestre) tutte le attività per le quali il soggetto tiene contabilità separate.
- b) Contribuenti con periodicità diversa (sia mensile che trimestrale) che effettuino, per le diverse attività esercitate, sia liquidazioni periodiche mensili che trimestrali devono, in via generale, presentare la Comunicazione con moduli distinti (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni. Nel particolare caso di anticipazione, ai fini compensativi dell'imposta, della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre per i soli contribuenti di cui all'art. 74, comma 4), deve essere presentata la Comunicazione riepilogando in un unico modulo la liquidazione periodica relativa al terzo mese e quella relativa al trimestre riferita a tutte le attività esercitate, indicando entrambi i periodi nelle corrispondenti caselle (esempio: liquidazione congiunta mese di marzo - primo trimestre, indicare il valore "03" nella casella "Mese" e "1" nella casella "Trimestre" del rigo VP1). La descritta modalità di compilazione riguarda anche la Comunicazione presentata dall'ente o società commerciale controllante, contenente i dati della liquidazione periodica dell'IVA per l'intero gruppo del quale facciano parte sia enti o società tenuti alle liquidazioni mensili che enti o società tenuti alle liquidazioni trimestrali.

Di seguito, si riportano le **istruzioni** per la compilazione del modello (Quadro VP).

Termini di invio Li. Pe 2018	
Campo	Descrizione
Modulo	Per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto modulo della presente Comunicazione, compilando il campo "Mod. N." posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, ad esempio, i contribuenti che effettuano esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre; i contribuenti che eseguono esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre.
Periodo di riferimento	Il contribuente deve indicare nelle colonne 1 e 2 del rigo VP1 il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione. I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali "ordinarie" (ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999), n. 542, devono indicare in colonna 2 il valore "5" con riferimento al quarto trimestre solare. I contribuenti che invece eseguono liquidazioni trimestrali "speciali" (autotrasportatori/distributori di carburanti) devono indicare in colonna 2 il valore "4" con riferimento al quarto trimestre solare. Se questi deve effettuare anche liquidazioni trimestrali ordinarie deve compilare due distinti moduli.

Subforniture	La casella va barrata solo nel caso in cui il contribuente si sia avvalso delle agevolazioni previste dall'art. 74, comma 5 (contratti di subfornitura).
Eventi eccezionali	<p>La casella è riservata ai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo di riferimento, agli effetti dell'IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. In tal caso va indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ il codice 1, dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'art. 20, comma 2, della Legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo; ⇒ il codice 9, per tutti gli altri eventi eccezionali.
Operazioni straordinarie	La casella va barrata dai contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.). La presente casella va barrata anche nell'ipotesi in cui, a seguito dell'interruzione della liquidazione IVA di gruppo nel corso dell'anno, l'ente o società controllante riporti nel rigo VP8 le eventuali eccedenze di credito trasferite al gruppo e non compensate utilizzate in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive. Infine c'è da barrarsi la casella anche nel caso in cui il soggetto avente causa abbia indicato al rigo VP9 (Credito anno precedente) tutto o parte del credito risultante dalla dichiarazione IVA annuale del dante causa relativo all'anno precedente quello oggetto della comunicazione Li. Pe, e che è stato ceduto in tutto o in parte a seguito dell'operazione straordinaria.
Totale operazioni attive (VP2)	<p>Indicare l'ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.). Nel presente rigo devono essere comprese anche:</p> <p>le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 6-bis;</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ le operazioni soggette a reverse charge (non va indicato il costo degli acquisti assoggettati a reverse ed annotati nel registro delle fatture emesse); ⇒ le operazioni soggette a split payment
Totale operazioni passive (VP3)	<p>Indicare l'ammontare complessivo degli acquisti all'interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell'IVA. Nel rigo vanno compresi, altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ gli acquisti ad esigibilità differita; ⇒ gli acquisti con IVA indetraibile; ⇒ gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all'art. 42, comma 1, del Decreto Legge n. 331 del 1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell'imposta con utilizzo del plafond di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 18 febbraio 1997, n. 28); ⇒ gli acquisti di cui art. 40, comma 2, dello stesso Decreto Legge (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).
IVA esigibile (VP4)	Indicare l'ammontare dell'IVA a debito, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa ad operazioni

	<p>effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nello stesso periodo, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.</p> <p>L'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari, art. 17, commi 2, 5, 6 e 7 e art. 17-ter se la relativa imposta ha partecipato alla liquidazione periodica), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8), deve essere compresa, quale IVA esigibile, nel rigo VP4 e, quale IVA detratta, nel rigo VP5.</p> <p>Tale modalità di compilazione vale anche con riferimento alle importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro per le quali l'imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell'art. 25.</p>
IVA detratta (VP5)	<p>Indicare l'ammontare dell'IVA relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento. Nel rigo va indicata, altresì, l'imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell'IVA per cassa di cui all'art. 32-bis del Decreto-Legge n. 83 del 2012, registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione. Il relativo imponibile non va, invece, riportato nel rigo VP3 in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti.</p> <p>I contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare nel rigo VP4 (IVA esigibile) e nel rigo VP5 (IVA detratta) l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime di appartenenza. Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non preveda la detrazione dell'imposta (ad esempio, regime dei beni usati), il rigo VP5 non deve essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.</p> <p>Al rigo VP5 va riportato anche il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell'agricoltura di cui all'art. 34 a quello ordinario.</p>
IVA dovuta (VP6)	<p>Indicare nella colonna 1 l'ammontare della differenza tra i rigi VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva. In caso contrario, riportare in colonna 2 il valore assoluto della predetta differenza.</p>
Debito periodo precedente (VP7)	<p>Indicare l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto, non superiore a 25,82 euro.</p>
Credito periodo precedente (VP8)	<p>Indicare l'ammontare dell'IVA a credito computata in detrazione, risultante dalla liquidazione precedente dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR). Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento indicato al rigo VP1.</p>
Credito anno precedente (VP9)	<p>Indicare l'ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.</p> <p>Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite Modello F24) una parte o l'intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo</p>

	<p>VP9 della presente Comunicazione riportando l'importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno.</p> <p>Nel presente rigo va indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione dell'Ufficio) in sede di liquidazione periodica (vedasi il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e la Circolare n. 134/E del 28 maggio 1998).</p> <p>Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento di cui al rigo VP1.</p>
Versamento auto UE (VP10)	<p>Indicare l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007. In particolare, devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento di cui al rigo VP1, anche se effettuati in periodi precedenti.</p>
Crediti d'imposta (VP11)	<p>Indicare l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel Modello F24.</p>
Interessi trimestrali (VP12)	<p>Indicare l'ammontare degli interessi dovuti, pari all'1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre.</p> <p>Il rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui al citato art. 7, relativamente al 4° trimestre.</p>
Acconto dovuto (VP13)	<p>Indicare l'ammontare dell'acconto IVA dovuto, anche se non effettivamente versato. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell'acconto ai sensi dell'art. 6 della Legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni.</p> <p>Qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.</p> <p>La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto:</p> <p>"1" storico; "2" previsionale; "3" analitico - effettivo; "4" soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.</p> <p>Si evidenzia che nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione IVA di gruppo, uscito dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell'acconto IVA) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel presente rigo della Comunicazione della società incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall'importo dell'acconto dovuto dall'ente o società controllante per l'ente o società controllato incorporato.</p>
Iva da versare o a credito (VP14)	<p>Indicare in colonna 1 l'importo dell'IVA da versare (anche se non versata in quanto non superiore a 25,82 euro), o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo:</p> <p style="text-align: center;">(VP6, col. 1 + VP7 + VP12)</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">(VP6, col. 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13, col. 2)</p> <p>In colonna 2 indicare l'importo dell'IVA a credito, o da trasferire all'ente o società</p>

controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo:

$$(VP6, \text{col. 2} + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13, \text{col. 2}) - (VP6, \text{col. 1} + VP7 + VP12)$$

 Tale rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente al 4° trimestre.

Di seguito si fornisce qualche esempio di compilazione del modello.



Esempio

ESEMPIO 1

Si consideri un contribuente con liquidazione IVA trimestrale e che per il 1° trimestre 2018 abbia i seguenti dati:

Vendite		
Cosa	Importo	IVA 22%
Cessioni nel territorio dello Stato	50.000	11.000
Cessioni intra UE	10.000	Non imponibile
Esportazioni	5.000	Non imponibile
TOTALE	65.000	11.000

Acquisti		
Cosa	Importo	IVA 22%
Acquisti nel territorio dello Stato	25.000	5.500
Acquisti con IVA indetraibile	2.000	440
Acquisti intraUE	1.000	220
TOTALE	28.000	6.160

PERIODO DI RIFERIMENTO

VP1 Mese 1 Trimestre (*) 1 Subforniture 2 Eventi eccezionali 4 Operazioni straordinarie 5

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

VP2 Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) 65.000,00

VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA) 28.000,00

VP4 IVA esigibile 11.220,00 (DEBITI) (11.000 + 220)

VP5 IVA detratta 6.160,00 (CREDITI)

VP6 IVA dovuta 5.060,00 o a credito 2

VP7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro

VP8 Credito periodo precedente

VP9 Credito anno precedente

VP10 Versamenti auto UE

VP11 Crediti d'imposta

VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

VP13 Acconto dovuto Metodo 1 2

VP14 IVA da versare 5.060,00 o a credito 2

(*) ATTENZIONE: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre



ESEMPIO 2

Si consideri un contribuente con liquidazione IVA trimestrale e che per il I° trimestre 2018, abbia i seguenti dati:

Vendite		
Cosa	Importo	IVA 22%
Cessioni nel territorio dello Stato	15.000	3.300
Cessioni intra UE	5.000	Non imponibile
Esportazioni	3.000	Non imponibile
TOTALE	23.000	3.300

Acquisti		
Cosa	Importo	IVA 22%
Acquisti nel territorio dello Stato	60.000	13.200
TOTALE	60.000	13.200

Si consideri inoltre che dal Modello IVA/2018 (anno d'imposta 2017) sia venuto fuori un credito di 2.000 euro.

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO					
	VP1	Mese ¹	Trimestre ^{(*) 2}	Subforniture ³	Eventi eccezionali ⁴	Operazioni straordinarie ⁵
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)					23.000,00
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)					60.000,00
VP4	IVA esigibile					3.300,00
VP5	IVA detratta					13.200,00
VP6	IVA dovuta					9.900,00
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro					
VP8	Credito periodo precedente					
VP9	Credito anno precedente					2.000,00
VP10	Versamenti auto UE					
VP11	Crediti d'imposta					
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali					
VP13	Acconto dovuto					
VP14	IVA da versare					11.900,00

(*) ATTENZIONE: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

Spesometro

Altro adempimento in scadenza il 31 maggio è l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e bolle doganali (c.d. spesometro).

↳ **L'obbligo comunicativo è trimestrale. Tuttavia, con riferimento al 2017 (primo anno di applicazione) l'invio è stato stabilito con cadenza "semestrale". Per il 2018 la comunicazione può essere effettuata anche semestralmente: in tal caso le date di scadenza della comunicazione semestrale coincidono con quelle del II e IV trimestre riportate nella tabella che segue.**

Scadenze spesometro				
Anno	I° trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
2017	16 ottobre 2017		6 aprile 2018	
2018	31/05/2018	30/09/2018	30/11/2018	28/02/2019
La scadenza del 30/09/2018 slitta al 01/10 poiché il 30/09 cade di domenica				

Dunque:



Il comma 2 del citato art. 1-ter D.L. 148/2017, stabilisce, la “facoltà” dello spesometro 2018 “semestrale”, ma non definisce le modalità di esercizio della predetta opzione e ad oggi nemmeno l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito. E’ possibile, dunque, desumere, salvo eventuale successive smentite, che, così come per l’esercizio di altre opzioni fiscali, sia ritenuto sufficiente, in tal senso, il comportamento concludente del contribuente. Questi, pertanto, effettuerebbe la scelta, saltando le scadenze del 1° e 3° trimestre. Infatti, secondo quanto si legge anche sul sito istituzionale della stessa Amministrazione finanziaria, nel caso di scelta per l’invio semestrale, le scadenze ricadono, rispettivamente, con quelle previste per il II° e IV° trimestre. In altre parole, lo spesometro riferito al primo semestre di quest’anno andrà trasmesso entro il 1° ottobre e quello riguardante i restanti sei mesi andrà inviato entro il 28 febbraio del prossimo anno. E’ altresì probabile che la scelta andrà poi comunicata nel Modello IVA/2019 da presentarsi entro il 30 aprile 2019.

Lo spesometro deve essere trasmesso telematicamente dal soggetto Iva (direttamente o tramite intermediario incaricato).

Per trasmettere la comunicazione, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche (Provvedimento 27 marzo 2017 e 5 febbraio 2018) e che, in particolare, contenga:

- ⇒ i dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione (per le fatture emesse come cedente/prestatore, per le fatture ricevute come cessionario/committente);
- ⇒ i dati delle controparti e, per ognuna, i dati delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento.

Per creare il file si può utilizzare l’apposito software di compilazione messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate oppure tramite altro software di mercato, purché il risultato sia conforme alle regole previste dalle specifiche tecniche.

Il file con la Comunicazione Dati Fatture deve essere firmato digitalmente e può essere firmato e trasmesso singolarmente oppure può essere inserito in una cartella compressa, in formato zip, contenente più file comunicazione. In questo caso, possono essere firmati i singoli file o anche solo la cartella compressa. Se si vuole essere sicuri che il file sia formalmente corretto, è possibile utilizzare l’apposito software di controllo. Il software di controllo è disponibile anche all’interno della piattaforma Desktop Telematico; in alternativa, è disponibile l’apposita funzione di controllo del file all’interno dell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi - Funzioni di supporto - Controllo Dati fattura.


Il file dovrà, quindi, essere firmato elettronicamente e trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate, attraverso alternativamente:

- ⇒ l’utilizzo della funzione di trasmissione delle Comunicazioni Dati Fatture disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi;
- ⇒ l’utilizzo di uno dei canali di interazione con il Sistema di interscambio già accreditati per la fatturazione elettronica;
- ⇒ l’accredito di un canale di interazione specifico per la trasmissione delle comunicazioni Iva e dei dati fattura.

Per le fatture di importo inferiore ad euro 300 registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 è possibile comunicare i dati relativi al singolo documento riepilogativo.



Il limite di 300 euro va verificato con riferimento alla singola fattura registrata, IVA inclusa (chiarimento Telefisco 2018).



Sono esonerati dallo spesometro:

- ⇒ contribuenti nel regime forfettario;
- ⇒ contribuenti minimi;
- ⇒ produttori agricoli in regime di esonero delle zone montane;
- ⇒ la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome;
- ⇒ i contribuenti titolari di partita IVA che hanno aderito alla fatturazione elettronica.

Regimi sanzionatori		
Regime sanzionatorio		
Cosa	Sanzione	Ravvedimento
Comunicazione liquidazione LI.PE	L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).	SI
Spesometro	2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione, tuttavia, è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.	SI



Osserva

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche rappresenta un adempimento che, sebbene diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo, è, comunque, propedeutico allo stesso. Pertanto, in un'ottica di ravvedimento della mancata/parziale/errata effettuazione della comunicazione, si applicano le regole ordinarie dettate dall'articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997.

In particolare, fermo il versamento della sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento:

- ⇒ qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata;
- ⇒ il predetto obbligo di invio, invece, viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione.

In particolare, se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta. Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997, nonché quella di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Quanto esposto è frutto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 14/E/2017.